

Contributo integrativo ENPAV: dal 2027 sale al 3%

“ La novità scatterà dal **1° gennaio 2027**: la maggiorazione del contributo integrativo passerà dal 2% al 3%, come previsto dalla riforma del 2012. ENPAV ha però definito un criterio specifico per i Medici Veterinari che non svolgono attività libero-professionale, così da evitare un aggravio non recuperabile tramite rivalsa sul cliente ”

Cosa è il contributo integrativo e perché è importante

Il contributo integrativo ENPAV è dovuto da tutti i Medici Veterinari iscritti all’Ente nella misura minima, indipendentemente dallo svolgimento o meno di attività professionale in forma autonoma. Si tratta di una componente rilevante del sistema, perché concorre alla sostenibilità dell’Ente e contribuisce al finanziamento dei servizi di welfare che negli anni sono stati progressivamente ampliati a favore degli iscritti. Per i Medici Veterinari che esercitano attività libero-professionale, il contributo integrativo è collegato anche al volume d’affari: oltre alla quota minima, è dovuta infatti la maggiorazione - oggi pari al 2% - qualora l’importo calcolato sul volume d’affari superi quanto già coperto dalla contribuzione minima. Il contributo integrativo minimo funziona come un acconto. Se l’importo del volume d’affari è superiore rispetto a quanto già coperto attraverso l’acconto, la differenza viene versata come conguaglio.

La riforma del 2012

L’aumento della percentuale del contributo integrativo non nasce da una decisione recente. Nel 2012, a seguito dello stress test richiesto dall’allora Ministro del Lavoro Elsa Fornero alle Casse di previdenza dei professionisti, ENPAV - come gli altri Enti previdenziali - fu chiamato a verificare la sostenibilità del proprio sistema nel lungo periodo e ad adottare misure correttive adeguate. In quella stagione di riforma furono introdotti diversi interventi finalizzati a garantire l’equilibrio previdenziale a 50 anni. Tra questi rientrava anche l’incremento graduale della maggiorazione del contributo integrativo: dal 2% al 3% a partire dal 2027 e, successivamente, al 4% dal 2030.

Uno sguardo alle altre Casse di previdenza

Per contestualizzare l’intervento ENPAV, può essere utile uno sguardo sintetico ad alcune altre Casse professionali e alle relative aliquote del contributo integrativo (Schema 1). ENPAV è una delle poche Casse che ha mantenuto sino ad ora l’aliquota del contributo integrativo ferma al 2%.

Dal 2027 cosa cambia

Dal 1° gennaio 2027, su tutte le prestazioni veterinarie rese da Medici Veterinari iscritti all’Albo professionale sarà dovuta una maggiorazione del 3%, posta a carico del richiedente la prestazione. È importante chiarire un punto: per chi esercita attività professionale in forma autonoma, la maggiorazione non rappresenta un costo diretto a proprio carico, perché viene applicata in rivalsa nei confronti del cliente. La situazione è diversa per i Medici Veterinari che non svolgono attività libero-professionale e che, quindi, non hanno la possibilità di recuperare tale importo attraverso la fatturazione delle prestazioni. Per comprendere il diverso impatto dell’aumento, è utile

Schema 1 Contributo integrativo a confronto		
CASSA	PROFESSIONE	ALIQUOTA
Inarcassa	Ingegneri e Architetti	4%
Cassa Forense	Avvocati	4%
CNPADC	Dottori Commercialisti	4%
CNPR	Cassa Ragionieri	4%
ENPACL	Consulenti del lavoro	4%
ENPAP	Psicologi	2%
CIPAG	Geometri	5%
EPPI	Periti Industriali	5%

Schema 2 LE PAROLE CHIAVE DEL NUOVO CALCOLO	
RIVALSA: IL RECUPERO IN FATTURA Chi esercita libera professione indica in fattura la maggiorazione del contributo integrativo e la fa versare dal cliente	REDDITO CONVENZIONALE: LA BASE DI CALCOLO È la base usata per calcolare i contributi minimi non coincide con il reddito effettivo
Per chi non può applicare la rivalsa, il criterio specifico evita che l’aumento al 3% produca un aggravio eccessivo.	

distinguere due concetti: la **rivalsa**, che consente il recupero in fattura, e il **reddito convenzionale**, che rappresenta la base di calcolo dei contributi minimi (Schema 2).

Due criteri di calcolo: ordinario e specifico

La misura del contributo integrativo minimo è calcolata applicando la percentuale della maggiorazione a un valore pari a 1,5 volte il reddito convenzionale. Con l’aumento al 3%, dal 2027 il criterio ordinario sarà quindi pari al 3% di 1,5 volte il reddito convenzionale. Dal 2030, con l’incremento al 4%, il calcolo ordinario diventerà pari al 4% di 1,5 volte il reddito convenzionale. Proprio per tenere conto della posizione dei Medici Veterinari che non esercitano attività professionale autonoma, ENPAV ha previsto un criterio specifico di calcolo del contributo integrativo minimo. Per questa categoria, dal 2027, il contributo integrativo minimo sarà calcolato con una formula diversa da quella ordinaria: **2% applicato a 2 volte il reddito convenzionale**. L’importo minimo aumenterà comunque rispetto all’attuale criterio, perché la stessa percentuale del 2% sarà calcolata su una base più alta: non più 1,5 volte, ma 2 volte il reddito convenzionale. La percentuale resta invece ferma al 2%, proprio per evitare che l’incremento al 3% produca un aggravio eccessivo per chi non svolge attività libero-professionale e non può recuperare il contributo tramite rivalsa sul cliente. Per “reddito convenzionale” si intende un valore di riferimento stabilito da ENPAV ai fini del calcolo dei contributi minimi. Non si tratta quindi del reddito effettivamente percepito dal singolo iscritto, ma di una base di calcolo standard, utilizzata per determinare l’importo minimo dovuto. Le formule possono essere sintetizzate nello schema 3, che mette a confronto la situazione attuale, il criterio ordinario e il criterio specifico previsto per chi non svolge attività professionale autonoma. Il criterio specifico mantiene ferma la percentuale al 2%, ma la applica a una base più alta: 2 volte il reddito convenzionale. Il criterio specifico non elimina l’aumento dell’importo minimo, ma ne modula l’effetto mantenendo la percentuale al 2% e applicandola a una base di calcolo più alta.

Chi può beneficiare del criterio specifico

ENPAV ha deliberato le modalità per individuare gli iscritti che potranno beneficiare del criterio specifico. La possibilità riguarderà i Medici Veterinari che non svolgono attività professionale in forma autonoma e che sono titolari di un’altra forma di previdenza obbligatoria. Rientrano quindi in questa previsione coloro che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente oppure attività autonoma non attinente alla professione veterinaria, purché siano iscritti a un sistema previdenziale obbligatorio.

Autocertificazione: la scadenza del 31 dicembre

Per accedere al criterio specifico sarà necessario presentare ogni anno un’autocertificazione. Il modello sarà reso disponibile nell’area riservata del sito ENPAV e dovrà essere trasmesso entro il 31 dicembre di ciascun anno. **La dichiarazione dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e dovrà essere rinnovata annualmente. Il rispetto della scadenza è fondamentale: in assenza di autocertificazione nei termini, ENPAV richiederà il pagamento del contributo integrativo minimo nella misura ordinaria.** ENPAV potrà effettuare controlli e approfondimenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’Ente procederà al recupero della maggiore contribuzione dovuta, oltre all’applicazione di interessi. Dopo aver chiarito requisiti, scadenza e controlli, lo schema 4 riepiloga che cosa cambia per l’iscritto e quali passaggi devono essere completati ogni anno. La tutela, quindi, non opera automaticamente: richiede una verifica annuale dei requisiti e la trasmissione dell’autocertificazione entro il termine previsto.

Schema 3

IL PERCORSO DI AUMENTO dal 2% al 4%		
Oggi: 2% × 1,5 volte il reddito convenzionale		
2027	CRITERIO ORDINARIO 3% × 1,5 volte il reddito convenzionale	CRITERIO SPECIFICO <i>per chi non svolge attività professionale autonoma</i> 2% × 2 volte il reddito convenzionale
2030	CRITERIO ORDINARIO 4% × 1,5 volte il reddito convenzionale	CRITERIO SPECIFICO <i>per chi non svolge attività professionale autonoma</i> 2% × 2 volte il reddito convenzionale
Il criterio specifico mantiene ferma la percentuale al 2%, ma la applica a una base più alta: 2 volte il reddito convenzionale.		

Schema 4

Cosa cambia per l'iscritto			
Le nuove percentuali, il criterio specifico e gli adempimenti da completare			
IN SINTESI — La maggiorazione aumenta progressivamente, ma per chi non svolge libera professione resta possibile applicare il criterio specifico tramite autocertificazione annuale.			
LE TAPPE		IL CRITERIO SPECIFICO	
2027		2% su 2×	
la maggiorazione passa dal 2% al 3%		il reddito convenzionale, per chi non esercita attività libero-professionale veterinaria.	
2030			
previsto l'incremento al 4%			
COSA DEVE FARE L'ISCRITTO			
1	2	3	4
Verificare di non svolgere libera professione veterinaria.	Essere titolare di un'altra forma di previdenza obbligatoria.	Compilare il modello nell'area riservata ENPAV.	Trasmettere l'autocertificazione entro il 31 dicembre.
DATA DA NON DIMENTICARE			
31 DICEMBRE — senza autocertificazione nei termini si applica il criterio ordinario.			